SENT. 967/14
RG. 400052/10
CRON. 5205/14
REP. 1254/14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VELLETRI

SECONDA SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice unico dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado, iscritta al numero 400052 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2010, posta in decisione all'udienza del 15/10/2013 e vertente

T R A

[redacted] (CF [redacted]), rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] elettivamente domiciliato in Ciampino (Roma), [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted], giusta mandato a margine dell'atto di citazione

- attore-

E

[redacted] (C.F. [redacted]), elett.te domiciliata in Monte Porzio Catone, Via di Villa Taverna n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri, che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale

-convenuta/attrice in riconvenzionale -

OGGETTO: pagamento somme.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 15/10/2013.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente il Tribunale che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come modificato dall'art. 45 comma 17 della L. 19 giugno 2009, n. 69, attesa la data di instaurazione del giudizio (successiva al 4.7.2009), senza esporre lo svolgimento del processo e limitandosi alla "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della *ratio decidendi*.

Con la domanda introduttiva [redacted] ha chiesto pronunciarsi la condanna della convenuta [redacted] alla restituzione della somma complessiva di € 30.835,00 (originariamente, in citazione, di € 21.835,00), oltre interessi di legge, quali spese anticipate

Firmato Da: ABBATIELLO GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8e9

dall'attore e a carico della convenuta, in base a provvedimenti giudiziali che hanno regolato l'affidamento e i rapporti economici tra le parti, in relazione ai figli minori [redacted]. Ha chiesto, inoltre, la condanna della convenuta alla restituzione della vettura Toyota Yaris tg. DC 490 YV, di proprietà della [redacted] assumendo di esserne comodatario.

La convenuta si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento in proprio favore della somma di €. 6.600,00, oltre interessi a scalare decorrenti dalle scadenze, a titolo di contributo di mantenimento, come stabilito nel decreto del Tribunale dei Minori, confermato dalla Corte di Appello, per i mesi da luglio 2007 a Maggio 2008, non avendovi provveduto l'attore.

La causa era istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza suindicata, con assegnazione alle parti dei termini di legge per deposito di comparse conclusionali e repliche.

La domanda di parte attrice avente ad oggetto la condanna della convenuta alla ripetizione della somma di 30.835,00, versata per il titolo dalla medesima indicato nell'atto di citazione è infondata e, come tale, deve essere rigettata per i motivi di seguito indicati.

Dalla documentazione agli atti risulta, infatti, che le parti hanno convissuto *more uxorio* e dalla convivenza sono nati i figli [redacted] (il 25.12.1998) e [redacted] (il 07.04.2004), entrambi riconosciuti dai genitori naturali. Nel mese di aprile 2007, cessata la convivenza, la [redacted] si è allontanata con i figli dall'abitazione familiare in cui viveva con l'attore.

Il Tribunale per i Minorenni di Roma, con decreto del 12.05.2008, ha disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, ed esercizio separato della potestà per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione. Ha poi determinato in € 600,00 mensili il contributo da versare da parte del [redacted] oltre al 70% delle spese scolastiche, sanitarie e farmacologiche non previste dal sistema sanitario nazionale, sportive e straordinarie preventivamente concordate (doc. 6 fasc. attoreo).

La Corte d'Appello di Roma, Sezione Minorenni, a seguito del reclamo proposto dal [redacted], con decreto dell'11.11.2008, ha posto a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese mediche nonché le spese straordinarie per esigenze di istruzione, sport e ricreazione, previamente concordate dai genitori (docc. 7 e 8 fasc. attoreo).

E' principio consolidato in giurisprudenza che, laddove si fa riferimento alle "spese ordinarie" il genitore non collocatario della prole vi contribuisce già attraverso il mantenimento diretto e/o l'assegno periodico disposto a suo carico, inglobamento che non sussiste invece per le "spese straordinarie". Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, è necessario specificare come le "spese straordinarie" non possano mai ritenersi comprese in modo forfettario all'interno della somma da corrispondersi con l'assegno periodico e/o come

Firmato Da: ABBATIELLO GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8e9

mantenimento diretto, rischiandosi, per contro, di recare pregiudizio al minore (cfr. Cass. n. 9372, dell'8/6/2012, nella parte in cui si afferma che: "dovendosi intendere per spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui sono inseriti, deve rilevarsi che la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il suddetto principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza del mantenimento", poiché si "introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia").

Il prevalente e costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito, poi, nel fornire un criterio generale di differenziazione tra l'una e l'altra categoria di spese, riconosce nelle "spese ordinarie" quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, ed in quelle "straordinarie", invece, gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento o, comunque, spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori (cfr. Cass. n. 7672, del 19 luglio 1999; Cass. Civ., n. 6201, del 13 marzo 2009; Cass. Civ., n. 23411, del 04 novembre 2009; tra le pronunce di merito, cfr. *ex multis*, Trib. Firenze, n. 3204, del 2005; Trib. di Taranto, n. 321 del 22 febbraio 2010; Trib. di Palermo, n. 4214 del 09 ottobre 2012).

In una recente pronuncia della Suprema Corte la superiore distinzione viene approfondita con particolare riferimento alla materia oggetto di controversia. Nella stessa si legge che: "l'affidamento congiunto (...), presuppone un'attiva collaborazione degli stessi nell'elaborazione e la realizzazione del progetto educativo comune, imponendo pertanto, nell'accertamento della paternità delle singole decisioni, quanto meno di quelle più importanti, la verifica che le stesse sono state assunte sulla base di effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il consapevole contributo di ciascuno di essi" (Cass. n. 10174 del 20 giugno 2012). Ne discende che la parte la quale richieda il rimborso di spese sostenute per il minore, al fine dell'accoglimento della domanda, ha l'onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l'ex coniuge, al fine di ottenere il consenso all'atto, che nella fattispecie all'esame della Corte, riguardava proprio l'iscrizione della prole presso un istituto privato.

Nel caso di specie, quindi, l'iscrizione dei figli dell'attore ad una scuola privata, come qualsiasi altra decisione di "maggiore interesse", si sarebbe dovuta assumere concordemente e preventivamente (come del resto previsto dal Tribunale per i Minori e dalla Corte d'Appello). L'assenza, invece, di qualsiasi consultazione preventiva dell'altro genitore esclude che allo stesso possa essere richiesto di effettuare parte dell'esborso straordinario che ne è conseguito.

Firmato Da: ABBATIELLO GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8e9

In proposito, occorre rilevare che l'attore ha prodotto, a sostegno dell'allegazione secondo la quale la convenuta era d'accordo nel sostenere tali spese, un prospetto di pagamento delle rette per l'anno scolastico 2006/2007 che riporta le firme della convenuta sino al Marzo 2007 (doc. 1 fasc. attoreo) e la domanda di iscrizione per il figlio [redacted] per l'anno scolastico 2007/2008 sottoscritta dalla [redacted] il 19.1.2007 (doc. 2).

Come appare evidente, per contro, dal verbale di causa del giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria minorile (doc. 4 fasc. attoreo) e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti dopo la rottura della convivenza, la [redacted] ha evidenziato di non essere in grado di sopportare, per la quota di sua spettanza, le spese di una scuola privata e che la frequentazione della scuola privata, che si trovava a Ciampino nello stesso luogo ove l'attore lavorava nel negozio dei genitori, rispondeva principalmente ad una esigenza del [redacted] che voleva avere vicino a sé i figli durante i giorni della settimana, rappresentando, invece, per la convenuta solo un onere, dovendoli accompagnare a scuola tutte le mattine partendo da Frascati, tant'è che la [redacted] ha condizionato espressamente il consenso all'iscrizione dei figli alla scuola privata all'accollo da parte dell'attore dell'intera spesa necessaria (cfr. docc. 13, 16 e 18 fasc. attoreo).

La stessa [redacted], dopo la rottura della convivenza con l'attore, in data 7.9.2007 presentava alla scuola privata Istituto Paritario [redacted] richiesta di annullamento dell'iscrizione del figlio [redacted], volendolo iscrivere ad una scuola pubblica (doc. 3 fasc. conv.), decisione non condivisa dal [redacted] (doc. 4 fasc. conv.), il quale provvedeva direttamente, invece, a presentare le domande di iscrizione successive alla rottura della convivenza (cfr. docc. 10 e 11 fasc. attoreo).

Né particolari elementi di convincimento in ordine al consenso prestato dalla convenuta alla permanenza dei figli minori presso l'istituto privato possono ricavarsi dalla corrispondenza intercorsa tra le parti ed i loro difensori dopo l'inizio del giudizio, allegata dall'attore alla memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., unitamente alla quale, peraltro, non sono documentai esborsi, per complessivi euro 9.000,00, dal febbraio 2010 in poi, come sostenuto dal [redacted] nella detta memoria, ma esclusivamente il pagamento, in data 12.6.2010, dell'importo di euro 1.920,00 per le rette scolastiche di entrambi i figli da gennaio a giugno 2010 e quello di euro 180,00 per il doposcuola del figlio [redacted] nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010.

Quanto alla richiesta di restituzione della metà delle spese sostenute dall'attore per la frequentazione della piscina e della scuola calcio da parte dei figli e per l'acquisto dell'abbigliamento tecnico, dal 2007 all'instaurazione del giudizio, per un importo di €. 3.620,00, la convenuta, attraverso la produzione dei documenti contabili allegati alla comparsa di costituzione e risposta e alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., ha provato di aver contribuito a sua volta al pagamento delle rette della piscina, per entrambi i figli, per la quota

Firmato Da: ABBATIELLO GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8e9

alla medesima spettante, tenuto conto, peraltro, del contributo nella misura del 30% del totale previsto dal Tribunale per i Minorenni a suo carico sino alla pronuncia della Corte d'Appello.

Alla luce dei criteri giurisprudenziali sopra richiamati, inoltre, non posso ritenersi ricomprese nelle spese straordinarie, suddivise al 50% tra le parti, ma in quelle ordinarie che i genitori sostengono a titolo di mantenimento diretto nel periodo di reciproco affidamento dei minori, le spese sostenute dall'attore per l'acquisto di abbigliamento corrente per entrambi i figli (giacconi, maglioni pantaloni, scarpe, biancheria intima, ecc.), come del resto riconosciuto dallo stesso [redacted] laddove, nell'atto di citazione, eccepisce, con riferimento alle spese per tali voci specularmente rivendicate dalla convenuta, che "per costante giurisprudenza queste sono a carico della parte che percepisce l'assegno mensile".

Non può essere riconosciuto all'attore nemmeno il rimborso delle spese asseritamente sostenute prima della rottura della convivenza, per le quali il medesimo vanterebbe il diritto di regresso per la corrispondente quota a carico della convenuta, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali. E ciò tenuto conto del mancato assolvimento del [redacted] all'onere di allegare, prima ancora che provare, l'importo di tali spese che avrebbe affrontato in via esclusiva in favore dei figli, da tenere distinte da quelle successive alla rottura della convivenza, al fine di poter verificare la fondatezza dell'assunto dal medesimo sostenuto, tenuto conto del fatto che la maggior parte delle spese documentate in allegato all'atto di citazione e alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. di parte attrice si riferiscono proprio al periodo successivo all'aprile 2007.

Infine, sempre con riferimento alle domande principali formulate dall'attore, deve essere respinta quella avente ad oggetto la restituzione dell'autovettura [redacted] asseritamente portata via con sé della convenuta al momento del suo allontanamento dall'abitazione familiare. Difetta, infatti, in capo al [redacted] la legittimazione attiva alla domanda di rivendicazione del bene, in quanto pacificamente di proprietà non di quest'ultimo ma della [redacted], società appartenente ai genitori ed il suo interesse ad agire per ottenerne la restituzione, quale presunto comodatario dello stesso, in difetto di prova di una richiesta di cessazione dell'affidamento in comodato proveniente dai legittimi proprietari. Inammissibile, giacchè avanzata soltanto nella memoria di replica, deve poi ritenersi la domanda di restituzione del medesimo bene fondata su un'azione di reintegra nel possesso, non avendo peraltro l'attore provato, né chiesto di provare, nel corso del giudizio, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1168 c.c..

Deve essere accolta, invece, la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, avente ad oggetto la condanna dell'attore al versamento del contributo di mantenimento, come stabilito nel decreto del Tribunale per i Minorenni, confermato dalla Corte di Appello, per i mesi dal luglio 2007 al maggio 2008, per la quale è competente il Tribunale adito, in composizione

Firmato Da: ABBATIELLO GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8e9

monocratica, trattandosi di un diritto di credito asseritamente già maturato nel patrimonio dell'istante.

Invero, come riconosciuto dallo stesso attore nel richiamare la giurisprudenza citata nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale (la conclusione è la medesima nel caso di rapporti *more uxorio*), decorre, in difetto di diversa indicazione da parte dell'organo giudicante, dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (cfr. Cass. n. 17199 del 11/07/2013; n. 24932 del 29/11/2007; n. 14886 del 22/10/2002). Nel caso di specie, il ricorso per l'affidamento dei figli e per il loro mantenimento è stato promosso dalla convenuta dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma il 27.6.2007 ed il decreto di determinazione dell'assegno è stato emesso dal detto Tribunale in data 15.5.2008 (docc. 4 e 6 fasc. attoreo), senza che l'attore abbia dimostrato di aver corrisposto alla convenuta l'importo stabilito di euro 600,00 mensili dal luglio 2007 al maggio 2008, per un totale di undici mensilità. Segue, per l'effetto, la condanna dell'attore al pagamento in favore della convenuta dell'importo di euro 6.600,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili degli assegni di mantenimento al soddisfo.

Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 140/2012, tenuto conto del valore, della natura e complessità della controversia, del numero, dell'importanza e complessità delle questioni trattate (art. 4 comma 2), del pregio dell'opera prestata (art. 4 comma 3) e della effettiva attività processuale svolta (art. 11 comma 1), seguono il criterio generale della soccombenza dell'attore.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, anche istruttoria, così provvede:

1) rigetta le domande attoree;

2) in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, condanna l'attore al pagamento in favore di quest'ultima, per il titolo di cui in motivazione, dell'importo di euro 6.600,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili degli assegni di mantenimento al soddisfo;

3) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate d'ufficio, in difetto di specifica, in euro 2.100,00 per compensi professionali, oltre Iva e c.a. come per legge.

Così deciso in Velletri il 16.4.2014.

Tribunale Ordinario Velletri
22 APR 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giovanna Abbatiello
DEPOSITATO

Il Giudice
dott. Paolo Goggi

Firmato Da: ABBATIELLO GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8e9